

Giuseppe Dossetti e l'art. 7 della Costituzione

1. Può sembrare ultroneo ritornare, sessanta anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana, sulla complessa vicenda dell'art. 7, oggetto di molteplici commenti in sede dottrinale¹ e di contributi storiografici mirati a ricostruire il senso politico della deliberazione adottata dall'Assemblea Costituente il 25 marzo 1947². Ma l'occasione per rivisitare quell'evento e i suoi antefatti è data dalla pubblicazione nel 2008 del volume di p. Giovanni Sale, S.J., intitolato *Il Vaticano e la Costituzione*³, che documenta gli strettissimi rapporti tra la Segreteria di Stato e alcuni esponenti democristiani della prima Sottocommissione⁴, impegnati a proporre la nuova disciplina costituzionale sui rapporti tra Stato e Chiesa. Il protagonista laico di questa breve ma intensa stagione è certamente Giuseppe Dossetti, relatore sul tema, autoaffermatosi come plenipotenziario nei confronti della S. Sede senza un'investitura del suo partito o tantomeno della sottocommissione o del suo presidente, l'ex popolare on. Umberto Tupini. Certo questo ruolo primario assunto dall'on. Dossetti corrispondeva a quella *leadership* naturale da lui esercitata non solo rispetto ai

¹ Per una bibliografia aggiornata, anche se non completa, cfr. P. LILLO, *Commento all'art. 7 in Commentario alla Costituzione* a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, Utet, 2006, I, pp. 171-172.

² Cfr. In particolare G. DOSSETTI, *La ricerca costituente 1948-1952* a cura di A. Melloni, Bologna, Il Mulino, 1994 e *A colloquio con Dossetti e Lazzati*, Intervista a cura di L. Elia e P. Scoppola (19 novembre 1984), Bologna, Il Mulino, 2003. Per le opinioni prevalenti nel mondo cattolico italiano durante il periodo precedente i lavori dell'Assemblea Costituente cfr. in particolare: R. RUFFILLI, *La formazione del progetto democratico-cristiano nella società italiana dopo il fascismo* in *Democrazia Cristiana e Costituente*, a cura di G. Rossini, Roma, Ed. Cinque Lune, 1980, I, pp. 31-114; R. MORO, *Il contributo culturale e politico dei cattolici nella fase costituente* in M.C. GIUNTELLA – R. MORO, *Dalla fuci degli anni '30 verso la nuova democrazia*, Roma, editrice a.v.e., 1991, pp. 33-89; A. GIOVAGNOLI, *Il partito italiano. La Democrazia cristiana dal 1942 al 1994*, Roma-Bari, Laterza, 1996 (specie pp. 22-40).

³ Ed. Jaca Book, *I libri della "Civiltà cattolica"*.

⁴ La I^a Sottocommissione (Diritti e doveri dei cittadini) – una tra le tre in cui si ripartì la Commissione dei 75, incaricata di proporre all'Assemblea Costituente un progetto di Costituzione – svolse in realtà un compito più ampio di quello concernente la nuova disciplina costituzionale delle situazioni soggettive. In particolare essa elaborò le Disposizioni generali, che poi presero il titolo di Principi fondamentali (i primi 12 articoli della Carta).

“professorini” presenti nella sottocommissione (La Pira, Moro) ma in molti casi anche a tutta la componente democristiana della sottocommissione, e oltre; ma è evidente che altro è dispiegare una superiorità in un ambito parlamentare, altro è porsi, per un certo periodo, come interlocutore esclusivo e privilegiato della Segreteria di Stato, senza però il “viatico”⁵ del Presidente del Consiglio e Ministro degli esteri Alcide De Gasperi⁶. Insomma Dossetti prese, per così dire, la mano a quelli che avrebbero potuto essere i protagonisti altrettanto (e forse più) “naturali” di quel confronto. E’ chiaro che ho usato la formula di “plenipotenziario” in senso atecnico, volendo significare che quanto fu convenuto tra la Segreteria di Stato e Dossetti sul punto cruciale (“Le relazioni fra Stato italiano e la Chiesa cattolica restano regolati dagli Accordi Lateranensi”)⁷ rimase sostanzialmente invariato anche nelle espressioni assolutamente equivalenti (rapporti invece che relazioni, sono invece di restano, Patti anziché Accordi) fino alla deliberazione dell’Assemblea Costituente nella notte del 25-26 marzo 1947. Tutti i tentativi di variare la formula per evitare l’evocazione di “quei” patti firmati da Mussolini rimasero senza esito malgrado che uno di essi (“i loro rapporti continueranno ad essere regolati in termini

⁵ Cfr. P. CRAVERI, *De Gasperi*, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 338. Esattamente Craveri valuta che la successiva presa di distanza di De Gasperi dai “professorini” abbia inciso poco sul dibattito costituente “perchè proprio Dossetti e i suoi amici ne erano comunque divenuti protagonisti decisivi”.

⁶ In un colloquio con il Nunzio Apostolico in Italia, Mons. Borgoncini Duca, il Presidente del Consiglio De Gasperi “confessa che purtroppo egli è stato così assorbito da tutti gli affari gravissimi che ben sappiamo, da non poter apportare il suo contributo personale ai lavori della Costituzione” (*Il Vaticano*, cit., p. 252 – colloquio 4 marzo 1946). Può darsi anche che egli provasse un certo fastidio per questi temi: secondo la figlia M. Romana lo statista trentino non avrebbe avuto mai dubbi circa l’opportunità “di quell’inserimento” o recezione dei Patti nella Costituzione. Inoltre considerava la questione ormai chiusa e riteneva che fossero ben altri i problemi urgenti da affrontare in un paese che non aveva pane sufficiente per sfamare i suoi abitanti (Intervista a cura di E. Aga Rossi, P.L. Ballini e A. Carioti in *XXI Secolo*, I, p. 291). Tuttavia, non può essere considerato casuale che l’unico intervento di De Gasperi sul progetto di Costituzione riguardasse l’art. 5 (Atti A-C 25 marzo 1947, pp. 2453-2458 nel Vol. III dell’edizione originale).

⁷ Cfr. Bozze di stampa Ass. Cost. Atti della Commissione per la Cost., II, Relazioni e proposte, Segr. Gen. Camera deputati, s.d., pp. 61-63: Proposta del deputato Dossetti Giuseppe su Lo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti e sulle libertà di opinione, di coscienza e di culto.

concordatari”) fosse stato informalmente suggerito dal Capo provvisorio dello Stato on. De Nicola. Anche la disponibilità “possibilista” del Presidente De Gasperi nei confronti della formula De Nicola, eventualmente migliorata, venne a cadere di fronte a questa constatazione: “Tuttavia al punto come sono andate le cose, non c’è altro da fare in questo settore”, cioè difendere il testo già approvato in sottocommissione e in commissione plenaria dei 75⁸.

Si può aggiungere che la fiducia dei vertici vaticani nel giovane costituente canonista ed ecclesiasticista si trasformò oggettivamente in una sorta di “copertura” o investitura *ab extra*, di cui divennero consapevoli non solo alcuni colleghi di sottocommissione (come La Pira o Moro che in alcuni casi si aggiunsero o si sostituirono a Dossetti) ma anche colleghi di diverso orientamento politico⁹. Il ruolo centrale svolto dal relatore non fu scalfito in realtà nemmeno dopo il colloquio di De Gasperi con il Nunzio in Italia Mons. Borgoncini Duca in cui il Presidente del Consiglio suggerì per ulteriori contatti i nomi dell’on. Umberto Tupini e dell’on. Corsanego¹⁰: in effetti, sul tema Patti Lateranensi, non c’era più nulla di sostanziale da trattare, come peraltro, nel corso di quel colloquio, aveva riconosciuto lo stesso De Gasperi¹¹. Del resto la documentazione pubblicata da p. Sale conferma la centralità, per così dire, del ruolo di Dossetti nei rapporti con le competenti autorità vaticane e, specialmente, il carattere conclusivo dei testi da lui redatti e confermati negli incontri del 18-19 novembre 1946 con Mons. Dell’Acqua e, soprattutto, con Mons. Tardini.

2. Ma il ruolo svolto dal giovane canonista, di innegabile rilievo, si presta a due opposte valutazioni: da una parte si sottolinea l’assoluta intransigenza con cui in tutte le sedi difese la formula convenuta con gli interlocutori ecclesiastici (I

⁸ Colloquio 4 marzo 1947 De Gasperi-Borgoncini Duca, *Il Vaticano* cit., p. 252.

⁹ In particolare, anche Togliatti sapeva che in quel periodo correva un rapporto diretto tra la Segreteria di Stato e Dossetti.

¹⁰ Ancora *Il Vaticano* cit., p. 253.

¹¹ *Eod. loco*, p. 252.

rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi), dall'altra si segnala il suo tentativo di "deconfessionalizzazione" dell'art. 7, peraltro giudicato fallito¹².

Nella realtà storica il Dossetti intransigente è inscindibile dal suo ruolo di "deconfessionalizzatore" nel senso che la sua "irremovibilità" sulla formula era ai suoi occhi giustificabile anche con la esclusione della c.d. costituzionalizzazione delle singole clausole dei patti, o meglio delle norme risultanti dall'adattamento nell'ordinamento italiano degli articoli contenuti nel Trattato e nel Concordato. Nulla vieta peraltro di approfondire i motivi di questi due atteggiamenti complementari.

Il primo, quello dell'ostinato difensore della proposizione contenente il riconoscimento della vigenza dei Patti Lateranensi, si ricollega direttamente alla ferma volontà di Pio XII di ottenere la conferma di "quei" patti e non già del semplice principio concordatario. Dai suoi primi contatti con esponenti della Segreteria di Stato Dossetti intuì che il Pontefice, e quindi gli esecutori della sua scelta, erano decisamente orientati in quel senso. Si dica pure che quell'irrigidimento del vertice della gerarchia vaticana appariva fino ad oggi più implicito che esplicito in una vera presa di posizione¹³. Sta di fatto che su

¹² Cfr. P. POMBENI, *Il contributo dei cattolici alla Costituente in Valore e principi del regime repubblicano. 1.1 – Sovranità e democrazia* a cura di S. Labriola, Fondazione Camera dei Deputati, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 61-63. Tra i molti scritti dedicati al tema da P. Pombeni abbiamo ritenuto opportuno fare riferimento a quello più recente.

¹³ Circa la volontà del Pontefice mi sembra significativa la considerazione di Dossetti rivolta a P. Scoppola: "Ma sì questo poteva essere implicito ... è un discorso talmente ovvio che la Chiesa ci tenesse ...". (Cfr. *A colloquio*, cit., p.72). L'implicito diventa esplicito, con riferimento diretto a Pio XII, in alcuni documenti ora pubblicati da p. Sale. In primo luogo deve essere ricordata una nota 25 febbraio 1947 dal Diario delle Consulte della Civiltà Cattolica che riferisce di un colloquio tra il Papa e Padre Martegani, direttore della rivista dei gesuiti: "Il pensiero del Santo Padre è il seguente: bisogna sostenere ad ogni costo che i rapporti tra Chiesa e Stato siano regolati dai Patti Lateranensi e non da un qualsiasi altro regime concordatario ...". Non interessa qui il lungo elenco delle pretese del Pontefice rivolte ai costituenti democristiani. Piuttosto, nel linguaggio di oggi, si direbbe che il riferimento agli Accordi del Laterano è materia non negoziabile (*Il Vaticano*, cit., p. 62).

Sempre nel diario delle Consulte di Civiltà Cattolica, 31 marzo 1947, il Papa, dopo il voto all'Assemblea Costituente, dichiarò al direttore della rivista che "... poco gli importava la tenuità della maggioranza che si

questo tema gli obiettivi di Dossetti, pur essendo più larghi, coincidevano in parte con quelli di De Gasperi: bisognava innanzitutto garantirsi non soltanto la non belligeranza ma la stessa lealtà dell'episcopato italiano verso la nuova repubblica democratica¹⁴. Non sappiamo se Dossetti fosse al corrente, come lo siamo noi oggi grazie ai documenti pubblicati da p. Sale, della durissima reazione da parte di Pio XII alla eventuale bocciatura dell'art. 5, divenuto, nella redazione definitiva della Costituzione, art. 7. In realtà Dossetti mirava a molto di più: a coinvolgere l'impegno della Chiesa italiana, che egli aveva così fortemente criticato nella relazione a *Civitas Humana*¹⁵, nella costruzione della nuova democrazia postfascista cui si riferivano gli accenni palingenetici delle ultime frasi nel suo discorso all'Assemblea Costituente del 21 marzo 1947¹⁶. Secondo lui in Italia la *renovatio* dello Stato non era disgiungibile dalla *renovatio* della Chiesa: dunque, oltre alla pace religiosa, si trattava di promuovere un coinvolgimento del clero al di là dei residui giurisdizionalistici del Concordato. Era troppo alto il prezzo delle richieste vaticane? Queste

sarebbe avuta senza i comunisti, mentre mostrò che in caso di mancata approvazione non sarebbe stato alieno di tornare alle posizioni del 1929". Commenta p. Sale: come si vede, la posizione di Pio XII su tale materia era improntata a intransigenza assoluta; egli era addirittura anche pronto, se la proposta democristiana non fosse passata in Costituzione, a denunciare il Concordato? Probabilmente no, ma certamente non sarebbe stato disposto a revocarne soltanto alcune parti come certi "laicisti" chiedevano. Il Concordato insomma, come il Trattato, non doveva essere in nessun modo toccato (*Il Vaticano*, cit., p. 95).

Alla rigidità di Pio XII corrispondeva pienamente l'intransigenza del Sostituto Mons. Tardini, responsabile per gli Affari straordinari, competente in materia di concordati; ad una "direttiva" rivolta all'on. La Pira di non accennare nel suo discorso in Aula ad altre diverse formulazioni dell'art. 5, la mano di un prelado della Segreteria di Stato ("forse" Mons. Tardini secondo p. Sale) aggiungeva una annotazione: "Forse sarebbe stato meglio dirgli: la formula è quella ... nessun cambiamento è ammissibile" (*Il Vaticano*, cit., p. 75).

Sicuramente di Mons. Tardini è il brusco richiamo all'ordine indirizzato al Nunzio in Italia in epoca precedente, il 18 gennaio 1947, per distoglierlo da ogni tentazione di poter negoziare sulla base della formula De Nicola (*Il Vaticano*, cit., p. 230).

¹⁴ Cfr. l'intervento di De Gasperi in Assemblea Costituente, A.C., 25 marzo 1947, p. 2454.

¹⁵ La relazione è stata pubblicata per la prima volta da P. POMBENI in *Cristianesimo nella storia*, 1980, 1, pp. 251-272.

¹⁶ Quest'ultima parte del celebre discorso di Dossetti non è stata abbastanza considerata nella sua fortissima tensione ad una democrazia sostanziale; veramente "utopia come utopia" nel senso chiarito da A. Melloni; cfr. *La ricerca*, cit., pp. 55-59.

“direttive” (il termine non è il più gradevole nei confronti di parlamentari, che si sentivano, si direbbe oggi, cattolici adulti)¹⁷ investivano due livelli di impegno nel lavoro costituente: quello relativo all’art. 5 riguardante i Patti del 1929, e l’altro più vasto e articolato, relativo specialmente alla famiglia e alla scuola, che riguardava l’ipotesi di una denuncia da parte dello Stato (anche lontana nel tempo) del regime concordatario. Per premunirsi contro questa eventualità, invero abbastanza remota, bisognava che i parlamentari cattolici immettessero il

¹⁷ Nei documenti pubblicati da p. Sale ricorrono spesso i termini “direttive”, istruzioni *et similia* per indicare il tipo di interventi da parte di Mons. Dell’Acqua e di Mons. Tardini sui costituenti cattolici interpellati. In realtà Dossetti nega di aver ricevuto pressioni esterne nella redazione degli undici articoli che rivendica come sua costruzione originale, per cui dai primi articoli sulla natura degli ordinamenti giuridici originari, tra cui quello della Chiesa cattolica, si arrivava pianamente alla disciplina bilaterale dei rapporti tra Stato e Chiesa e infine ai Patti Lateranensi, come disciplina già vigente e perciò da continuare ad applicarsi (*A Colloquio*, cit., p. 66); in particolare egli ha affermato: “per l’accettazione da parte della Costituente dei Patti Lateranensi io riferii a Mons. Dell’Acqua; però non avevo prescrizioni o direttive”. La sua proposta sul punto chiave “andava bene anche alla Segreteria di Stato...” e aggiunge: “Per i Patti Lateranensi fu ottenuto il massimo che si poteva ottenere, direi tanto massimo che poi lo si smontò solo con le sentenze della Corte costituzionale nei decenni seguenti” (*La ricerca*, cit., pp. 41-42). Secondo Melloni (eod. loco. p. 42) Dossetti sarebbe riuscito ad evitare la trattativa, appunto perché aveva puntato direttamente “ad un esito di indubbia soddisfazione per la Santa Sede”. In effetti, solo in questo senso il giovane canonista evitò un autentico negoziato perché aveva intuito qual era il vero *petitum* della S. Sede; e sapeva bene che in una organizzazione gerarchicamente centralizzata, come la Chiesa cattolica, il consenso del vertice era condizione necessaria per raggiungere gli obiettivi pur in parte diversi che lui e De Gasperi si proponevano. Insomma, *in exemplum regis totus componitur orbis*. Era già molto che l’impianto argomentativo del relatore facesse apparire non più “così privilegiario l’atteggiamento nei confronti della Chiesa”, il che, secondo lui, dette anche a Togliatti maggiore possibilità di “coprire” il secondo comma dell’art. 5 con il voto del PCI (*A Colloquio*, cit., p. 73). Nelle sue proposte Dossetti “compensò” parzialmente la parte neoguelfa (Patti Lateranensi, religione cattolica come religione dello Stato) con innovazioni di granda apertura in tema non solo di libertà di coscienza ma anche di tutela di diritto comune per tutte le confessioni contro interventi derogatori *in pejus* da parte dello Stato (il proponente era molto fiero di quello che sarà poi l’art. 20 Cost., piuttosto sottovalutato anche da parte della dottrina; infine Dossetti proponeva un vero e proprio diritto all’assistenza spirituale nelle diverse istituzioni “totali” (carceri, ospedali, forze armate) a favore degli appartenenti ad ogni confessione. Va notato che la norma sulla religione di Stato (tacitamente lasciata cadere nel corso dei lavori della prima sottocommissione) presupponeva la tesi dossettiana della non costituzionalizzazione delle singole norme del Trattato e del Concordato, e perciò anche dell’art. 1 del Trattato (considerato poi non più in vigore nel protocollo addizionale alla revisione del 1984), che quindi doveva allora essere costituzionalizzato in via di eccezione. E’ inutile ricordare che per Dossetti la norma si riduceva ad una applicazione in sede “rituale” (messa in campo, varo di una nave): anche se questa riduzione trascurava la diversa tutela penale a favore della religione di Stato.

più possibile di concetti e di formule (la “dicitura concordataria”)¹⁸ che si potevano trarre dalla dottrina sociale della Chiesa o dalle proposizioni normative del Concordato.¹⁹ E qui i prezzi apparivano piuttosto leggeri perché i deputati democristiani, ed anche i “professorini”, erano convinti di rappresentare la grandissima maggioranza del popolo italiano rivendicando, ad esempio, l’indissolubilità del matrimonio o l’insegnamento della religione nelle scuole. E’ solo più tardi che Dossetti (1957) e Moro (1974) avvertiranno che la pratica religiosa era divenuta minoritaria nel nostro paese. Al primo e secondo livello di impegno corrispose certo anche l’interesse della Democrazia cristiana a rivendicare il primato, se non il monopolio, delle proposte miranti a trasfondere negli articoli della nuova Carta costituzionale definizioni, principi e regole gradite alla autorità ecclesiastica, avendo tra l’altro De Gasperi, a differenza di Sturzo, voluto fortemente l’unità del maggior numero possibili di cattolici nel nuovo partito, non a caso non più denominato partito popolare.

Vengo ora al secondo atteggiamento di Dossetti, quello definito da Pombeni, come ho già riferito, finalizzato al ridimensionamento degli aspetti indubbiamente confessionisti del Trattato e del Concordato del 1929. Superando le incertezze della formula dell’”inserimento” dei Patti Lateranensi nella Costituzione, ancora presente nel discorso dell’on. Umberto Tupini²⁰, e qualche ambiguità contenuta nel passaggio del discorso dell’on. Ruini introduttivo alla discussione generale sul progetto di costituzione²¹, Dossetti respingeva

¹⁸ La formula della “dicitura concordataria” ricorre spesso nei documenti pubblicati da p. Sale, nell’ambito di una direttiva più ampia: “attenersi il più possibile al Concordato”.

¹⁹ E’ su questo secondo piano che le proposte democristiane subirono almeno due scacchi: più rilevante il primo con la caduta di strettissima misura della “indissolubilità” del matrimonio, di notevole peso il secondo con l’aggiunta del “senza oneri per lo Stato” alla norma sulla istituzione di scuole non statali. Tuttavia, se anche reazioni negative negli ambienti cattolici non mancarono, il Pontefice tenne un atteggiamento abbastanza distaccato a proposito del *vulnus* alla disciplina sulle nozze; come ricorda p. Martegani (*Il Vaticano*, cit., p. 115). Quasi che, una volta finita bene la vicenda dell’art. 5, il resto avesse ai suoi occhi un’importanza minore.

²⁰ Cfr. A.C. III, 5 marzo 1947, pp. 1760-1761.

²¹ Mentre nella relazione presentata il 31 gennaio 1947 all’Assemblea Costituente sul progetto della Commissione dei 75, l’on. Ruini, Presidente della Commissione, ricordava tra l’altro che alcuni si erano opposti

nettamente la tesi che il secondo comma dell'art. 5 ("I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi") costituzionalizzasse gli articoli del Trattato e del Concordato, determinando la loro "recezione" nel tessuto normativo della nuova Carta: perché, a suo avviso, questo comma conterrebbe non una norma di produzione, in grado di disciplinare direttamente un fatto o un rapporto, ma soltanto una norma sulla produzione (o strumentale), che definisce attraverso quale *iter* debbano essere prodotte altre norme, eventualmente norme materiali. Usando una delle "chiavette magiche" fornite dalla moderna dottrina generale del diritto (così definisce Dossetti la distinzione tra i due tipi di norme) si arriva alla conclusione che il secondo comma dell'art. 5 ha per oggetto un solo precetto: e cioè che le norme materiali contenute nel Trattato e nel Concordato possono essere modificate solo attraverso un accordo bilaterale, salvo il ricorso alla procedura di revisione costituzionale. Tra l'altro, la modificabilità mediante accordo tra le parti con la procedura legislativa ordinaria dimostrava che le norme modificate non avevano rango costituzionale.

ad inserire il riconoscimento dei Patti Lateranensi, "quasi fossero parti dell'ordinamento della Repubblica"; definiva la religione cattolica come la religione degli italiani e sottolineava che era prevalsa la tesi secondo cui "i patti intervenuti tra lo Stato e la Chiesa debbono avere una speciale posizione di natura costituzionale, tale tuttavia che una loro modificazione bilateralmente accettata non importa processo di revisione costituzionale".

Invece nella relazione orale, introduttiva alla discussione generale, l'on. Ruini definì "rovetto ardente" la questione dei rapporti con la Chiesa cattolica, ribadì che la formula di richiamo dei Patti Lateranensi non inserisce quei Patti nella Costituzione, come inesattamente si dice, ma dà ai patti stessi "uno speciale valore costituzionale" perché, se manca l'accordo bilaterale per modificarli, lo Stato non può denunciare i patti se non con legge di valore costituzionale; perciò quando si denunci il patto e non se ne stipuli un altro, occorre la revisione costituzionale. E a questo punto l'on. Ruini poneva una questione in termini interrogativi che apparvero reticenti a Dossetti nel suo intervento del 21 marzo 1947 in Assemblea Costituente. Disse Ruini: "E' possibile un accordo, una formula che consenta alla Santa Sede il riconoscimento dei Patti dalla Repubblica ed allo Stato di non vincolare la propria posizione costituzionale?" Aggiunse: "si trovi la formula conciliatrice, che senza ferire il punto fondamentale delle due parti, eviti di riaccendere una guerra religiosa, esiziale per il nostro Paese". I due interventi di Ruini si possono leggere più comodamente che nelle pagine molto consumate dei resoconti dell'Assemblea, nella antologia Dossetti, Jotti, Ruini *Interventi alla Costituente*, a cura di F. Boiardi, Bologna, ed. Analisi, 1986: i passi citati si trovano rispettivamente a p. 59 della prima relazione e a p. 76 della seconda. Si noti che Ruini, insieme con V.E. Orlando e Nitti, votò l'art. 5 nella formulazione a suo tempo proposta da Dossetti (Atti A.C., III, 25 marzo 1947, pp. 2486-2487).

Ma non è tutto qui: è innegabile, anche partendo da questi enunciati, che le norme materiali derivanti dai Patti (dopo l'efficacia dell'ordine di esecuzione e l'art. 5) godevano di una forza di resistenza passiva parificabile a quella delle norme costituzionali: perciò, come ho già scritto, non erano modificabili con semplice legge ordinaria; una prospettiva paventata dalla Santa Sede specie dopo la deroga al regime concordatario previsto dalla legislazione razzista del 1938 in materia matrimoniale. Evidentemente si trattava di distinzioni tra categorie di norme che non assumevano rilievo negli anni 1929 e 1938 in cui la maggioranza degli operatori politici e giuridici riteneva che l'Italia vivesse sotto una costituzione flessibile, malgrado che l'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693 (Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del fascismo) prevedesse un parere obbligatorio sulle proposte di legge aventi carattere costituzionale come quelle concernenti i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede.²² Ma dopo l'approvazione dell'art. 7 la resistenza passiva delle norme pattizie a modifiche introdotte con legge statale ordinaria faceva di quelle norme una specie delle "fonti atipiche", poi identificate così dalla dottrina, che rendevano più problematica la classica distinzione tra precetti della Costituzione rigida e precetti della legge ordinaria.

Ma Dossetti andava oltre: per far valere in ogni caso il principio concordatario riteneva necessario riconoscere esplicitamente che tra gli articoli dei Patti Lateranensi e le disposizioni della futura Costituzione non vi era alcun contrasto. Questa affermazione così drastica era dimostrata dal relatore con una analitica disamina per cui né l'art. 5²³, né l'art. 36, né l'art. 34 del Concordato (e nemmeno l'art. 1 del Trattato sulla religione cattolica come religione di Stato) collidevano con i principi e le regole sui diritti previsti nel progetto di

²² Per ulteriori dati cfr., se vuoi, L. ELIA, *Art. 34 del Concordato e impegno antidivorzista dello Stato italiano* in *Giur. Cost.*, 1971, p. 2930, specie la nota 34.

²³ Cfr. F. MODUGNO, *La Corte costituzionale di fronte ai Patti Lateranensi* in *Giur. Cost.*, 1971, p. 416: "L'art. 5 del Concordato finirà per risultare incostituzionale o per essere altrimenti rimosso ... soprattutto per violazione del principio supremo di eguaglianza e di libertà religiosa".

Costituzione dei 75. Così, si direbbe per una convenienza *a priori*, Dossetti escludeva ogni situazione di contrasto che lo avrebbe costretto a porsi un quesito davvero spinoso: se contrasto vi fosse, prevarrebbe la norma costituzionale o quella pattizia? In altre parole il precetto dei Patti potrebbe derogare al precetto costituzionale? Sul piano tattico l'operazione Dossetti riuscì perché dopo il suo intervento di chiusura (restavano solo le dichiarazioni di voto dei *leader* politici) nessuno riaprì il tema del possibile o dell'impossibile contraddizione tra norme dei Patti e norme della Costituzione, salvo vaghi accenni ad una revisione del Concordato. Probabilmente era difficile trovare altre strade per condurre in porto l'approvazione dei testi convenuti con l'altra parte contraente (verrebbe voglia di dire). Ma era questo il passaggio più debole del suo famoso discorso, come più tardi ebbe a riconoscere lui stesso rispondendo a Pietro Scoppola trentotto anni dopo²⁴. Ma, soprattutto, non si poteva escludere quella collisione di norme che la dottrina costituzionalistica (oltreché quella ecclesiasticistica) non potevano non prendere in considerazione. E' del resto significativo che i due maggiori costituzionalisti di quel tempo, Costantino Mortati e Carlo Esposito fossero concordi nel negare che le norme dei Patti potessero derogare a quelle costituzionali²⁵. Finalmente, nel febbraio del 1971, prese posizione su questo tema la Corte costituzionale (sentt. nn. 30-32, ordd. nn. 33-34), adottando una

²⁴ Cfr. *A colloquio*, cit., pp. 75-77. In quella occasione Dossetti ammise di non essere allora convinto della compatibilità tra alcune norme pattizie e le future norme costituzionali e riconobbe: "mi sono battuto ma in fondo era una difesa di parte".

²⁵ Cfr. C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1962, p. 1077; e, con diversa motivazione, C. ESPOSITO, *Costituzione, leggi di revisione della Costituzione e "altre" leggi costituzionali* ora in *Diritto costituzionale vivente* a cura di D. Nocilla, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 387-388. Si noti che entrambi gli autori convenivano sulla non costituzionalizzazione delle norme dei Patti, rese esecutive nell'ordinamento italiano. Per la distinzione tra norme di produzione e sulla produzione nonché sulle conseguenze dell' art. 7 cfr. anche argomentate considerazioni in G. ZAGREBELSKY, *Il sistema costituzionale delle fonti del diritto*, Torino, UTET, 1984, pp. 3 ss. e pp. 147-151

“soluzione intermedia”²⁶. Secondo la Corte l’art. 7 ha inciso sulle norme immesse dall’ordine di esecuzione del 1929, accrescendone il valore, ma non le ha rese costituzionali, giacché esso riconosce nel suo primo comma «allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità e perciò non può avere forza di negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato» (sent. n. 30). Di conseguenza (sent. n. 31), l’art. 7 non preclude il controllo di costituzionalità delle leggi che immisero nell’ordinamento interno le clausole dei Patti Lateranensi, potendosene valutare la conformità o meno ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale. La Corte, dunque, dette ragione a Dossetti sulla non costituzionalizzazione delle norme di derivazione pattizia, ma da questa constatazione trasse anche la conseguenza che esse non dovevano contrastare con i principi supremi, categoria giuridica qui evocata per la prima volta in una pronuncia del giudice delle leggi: le sentenze riconobbero così la forza di resistenza passiva alla modifica con legge ordinaria delle norme degli Accordi, ma negarono loro la forza attiva di derogare ai principi supremi.

Non si vede dunque in che cosa sia fallito nel 1946 il piano operativo di Dossetti per far passare il testo intransigentemente difeso: ma non ci fu fallimento nemmeno nella parte “deconfessionalizzante” perché nel 1971 fu riconosciuta dalla Corte l’inesistenza della asserita costituzionalizzazione.

Se mai fu troppo lungo il periodo intercorso tra l’entrata in vigore della Costituzione il 1° gennaio 1948 e la revisione dei Patti condotta in porto dal governo Craxi nel 1984, risolvendosi almeno le collisioni più evidenti tra norme pattizie e norme costituzionali nel senso della esclusione dei precetti contrari alla Costituzione e alle deliberazioni del Concilio Vaticano secondo.

Non vi fu fallimento anche perché il complesso impianto degli 11 articoli predisposti nella relazione Dossetti trovò corrispondenza sostanziale in articoli

²⁶ Cfr. i testi delle sentenze in *Giur. Cost.*, 1971, pp. 150-166. Su queste pronunce, oltre all’articolo di F. Modugno citato alla nota 23, vedi anche G. PUGLIESE, *Importanza della possibilità di sottoporre i Patti Lateranensi al controllo di costituzionalità* in *Giur. it.*, 1971, I, pp. 636-637.

dedicati ai principi fondamentali: oltre all'art. 7, basti ricordare gli artt. 10 e 11 che hanno svolto un ruolo primario nella storia costituzionale della Repubblica per non dire dell'art. 19 sulla libertà religiosa, che nel testo della proposta del relatore non conteneva la facoltà di fare propaganda (libertà di proselitismo), sgradita alla S. Sede, ma di cui Dossetti aveva previsto, ancora in un documento pubblicato da p. Sale²⁷, l'assoluta difficoltà di escluderla, comunicando questa previsione ai suoi interlocutori di oltre Tevere.

L'impianto concettuale messo in campo dal relatore – col ricorso alla dottrina di Santi Romano (non evocato nominativamente per mere ragioni di opportunità ma chiaramente riconoscibile anche nelle formulazioni usate); con il ricorso alle dottrine più moderne delle fonti (la chiavetta magica della distinzione tra norme di produzione e norme sulla produzione) – conteneva non solo argomenti avanzati per nobilitare le sue proposte, ma costituiva un blocco di ragioni non solo tecniche che andavano oltre l'art. 5 e caratterizzavano la stessa forma di Stato.

Non mancarono perciò i riconoscimenti da parte di autori molto diversi ed anche molto esigenti come p. Lener S.J.²⁸ e F. Finocchiaro²⁹, che nel suo fondamentale commento all'art. 7 definì il deputato reggiano “l'abile ostetrico di un parto difficile”.

3. Mi sia consentito a questo punto solo una chiosa sulle versioni discordanti, a tutt'oggi in circolazione, riguardo alla decisione del PCI (ma effettivamente di

²⁷ Cfr. *Il Vaticano*, cit., p. 207, n. 2 della relazione Dossetti alla Segreteria di Stato (18 novembre 1946).

²⁸ Cfr. S. LENER, *Discussione e votazione dell'art. 7* in *Civ. Catt.*, 7 giugno 1947, pp. 423 ss., articolo approvato *cum laude* da Pio XII in persona: a p. 434 l'a. scrive: “E l'on. Dossetti ha spiegato luminosamente come l'ultima parte dell'art. 7 non implica nessuna limitazione o menomazione dell'ordinamento giuridico italiano. Implica solo una garanzia che la Costituzione dà non alla Chiesa ma alla stragrande maggioranza cattolica del popolo italiano”. Si può notare che l'impostazione di Dossetti era molto lontana dalle bozze in questa materia costituzionale richieste da Pio XII agli scrittori della *Civiltà Cattolica*, e di cui erano stati autori, per la maggior parte, il p. Messineo e lo stesso p. Lener. Ampi riconoscimenti all'opera di Dossetti, anche negli aspetti che l'autore ritiene troppo sincretici o contraddittori, da p. Sale (*Il Vaticano*, cit. pp. 150-151).

²⁹ Cfr. *Commento all'art. 7* in *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali*, Bologna, Zanichelli; Roma, Soc. Ed. del Foro it., 1975, p. 343.

Togliatti) di approvare l'art. 7 nella versione "intransigente". Credo utile questa ricognizione perché le versioni divergenti toccano il ruolo svolto da Dossetti come relatore all'Assemblea Costituente e quella come testimone, 38 anni dopo, di una vicenda certo singolare. Le divergenze sono in particolare tra la versione Andreotti³⁰ e quella Dossetti³¹; ma, mentre alcune diversità sono ragionevolmente componibili, altre risultano di più difficile o addirittura di impossibile composizione.

Il primo punto riguarda un evento poco noto e cioè un lungo colloquio a Botteghe Oscure tra Togliatti e Dossetti avvenuto poco tempo dopo la fine dei lavori della prima Sottocommissione della Commissione dei 75³². In questo incontro l'esponente democristiano constatò la propensione del *leader* comunista ad approvare anche la formula del comma secondo dell'art. 5 ("I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi"): "è un consenso impegnativo", lo definisce Dossetti, sia pure espresso solo a lui³³. E aggiunge: "Naturalmente io sono rimasto col cuore in sospeso fino all'ultima ora della ultimissima votazione, ma questo è un altro discorso. Perché pensavo che sempre un cambiamento fosse possibile. Ma era una realtà già acquisita" (comunicata a Piccioni ed anche a De Gasperi) "che ipoteticamente poteva mutare, anche da un

³⁰ Cfr. 1947, Milano, Rizzoli, 2005, pp. 57-58 (25 marzo).

³¹ Cfr. *A colloquio*, cit., pp. 65-68.

³² Dossetti dice di aver informato Piccioni e De Gasperi del suo incontro con Togliatti. Ma è anche vero che la visita a Botteghe Oscure avvenne dopo la fine dei lavori della prima Sottocommissione (19 dicembre 1946): tra quella visita e il voto del 25 marzo 1947 intercorse dunque un periodo non breve in cui le prime intenzioni di Togliatti furono contraddette da prese di posizioni sue e di altri esponenti comunisti di segno nettamente diverso.

³³ Per un'attenta esposizione dei lavori nella prima Sottocommissione, nella Commissione plenaria e nell'Assemblea, cfr. anche L. MUSSELLI, *Chiesa e Stato dalla Resistenza alla Costituente*, Torino, Giappichelli, 1990, da p. 85 a p. 169; sull'atteggiamento del *leader* comunista v. in particolare, per l'inizio dell'esame dell'art. 5 in Sottocommissione, la prima sua presa di posizione molto vicina a quella democristiana: "egli non sarebbe contrario ad inserire nella Costituzione un articolo in cui si dica che la Chiesa cattolica che corrisponde alla fede religiosa della maggioranza regola i suoi rapporti con lo Stato per mezzo dell'esistente Concordato" (cfr. nota n. 34). In particolare propensioni verso una formula basata sul mantenimento del principio concordatario o dei "termini" concordatari si manifestarono successivamente nel corso dei lavori.

giorno all'altro, per qualsiasi colpo di scena o per qualsiasi incidente politico o dissenso sulla politica generale oppure per un cambiamento di valutazione dei fatti; ma effettivamente il suo consenso c'era". Le parole di Dossetti trovano un preciso riscontro in quelle che De Gasperi rivolse più tardi al Nunzio in Italia Mons. Borgoncini Duca in una preziosa relazione di quest'ultimo alla Segreteria di Stato, pubblicata meritoriamente da p. Sale nella sua integrità. In coda alla conversazione De Gasperi, riferendosi ai professorini dossettiani, afferma testualmente: "Questi professori hanno combinato qualche guaio. Dossetti ha trattato con Togliatti, il quale ad un certo momento gli ha detto perfino di non esser contrario ai Patti Lateranensi, sicché il partito democristiano si è aggrappato a questa posizione; ora Togliatti ha fatto macchina indietro"³⁴. In realtà mai come in questa vicenda, dopo l'antefatto del colloquio Togliatti-

³⁴ Dopo l'intervento di Togliatti, riferito nella precedente nota n. 33, i democristiani, a cominciare da Dossetti, non dettero seguito a questa iniziativa del *leader* del PCI (A.C. Commissione per la Costituzione, I e III Sottocommissione, p. 421). Successivamente l'on. Togliatti propose un emendamento al 2° comma dell'art. 5 (formula Dossetti) così redatto "I loro rapporti sono regolati in termini concordatari". Questo testo fu respinto con 10 voti a 7, mentre fu approvato il testo Dossetti-Tupini con 10 voti contro 7, una votazione simmetricamente rovesciata rispetto alla precedente. Non si procedé per appello nominale, ma senza il voto dell'on. Togliatti il conto rispetto ai 17 membri elencati come presenti non tornerebbe: egli dunque, come è anche logico (trattandosi di una sua proposta), partecipò alle due votazioni con un sì nella prima e con un no nella seconda (*eod. loco*, 18 dicembre 1946, pp. 484 e 485).

Nella Commissione plenaria dei 75 Togliatti ripropose il suo emendamento, già bocciato nella Sottocommissione ("rapporti regolati in termini concordatari"): il suo testo fu respinto con 32 voti a 27; successivamente fu approvato con 31 contro 20 il testo già adottato in Sottocommissione. Entrambe le votazioni si effettuarono con voto nominale: l'on. Togliatti votò sì nella prima votazione, mentre non figura tra i votanti nella seconda in cui votarono no i deputati comunisti presenti (A.C., Commissione per la Costituzione, Adunanza plenaria, Discussioni, 23 gennaio 1947, pp. 157-158). Infine, intervenendo nella discussione generale sul progetto di Costituzione, l'on. Togliatti dichiarava (resoconto stenografico): "Prima di tutto, onorevole Orlando, tengo a precisare che non è vero che io abbia detto di essere favorevole all'inserimento dei Patti Lateranensi, attraverso l'art. 5, nella Costituzione. Ho votato contro questo richiamo e anche qui, sino a che il problema sarà posto nel modo come adesso è posto, voteremo contro". Come è noto, a distanza di 14 giorni, Togliatti e i suoi votarono a favore del secondo comma dell'art. 5, malgrado che esso fosse rimasto nel frattempo immutato (Ass. C. Disc. Vol. III, 11 marzo 1947, p. 2000). Nella parte iniziale del suo intervento anche l'on. Riccio contestò all'on. Togliatti di aver cambiato idea rispetto all'opinione espressa il 21 novembre 1946 in Sottocommissione e di cui si è riferito nella nota n. 33.

Dossetti di cui non si parla nel diario di Andreotti, si imponeva un buon “*respice finem*” .

Non sappiamo a quali altre fonti avesse attinto De Gasperi dopo la comunicazione dell’incontro con Togliatti da parte di Dossetti. E’ implicito nelle parole del Presidente del Consiglio un rimprovero rivolto a Dossetti per aver “trattato” di sua iniziativa con Togliatti (o su iniziativa di quest’ultimo). Bisogna tenere conto, alla data del 4 marzo 1947 in cui avvenne il colloquio con il Nunzio, che effettivamente il comportamento del *leader* comunista non era stato conforme al “consenso impegnativo” di cui parlava Dossetti, espresso durante l’incontro a Botteghe Oscure. Non era stata ancora enunciata la volontà del segretario del PCI di votare con i suoi contro la formula Dossetti del secondo comma art. 5, come avverrà nella seduta dell’11 marzo dell’Assemblea Costituente, ma certo la tendenza al voto negativo, prevalente nel gruppo del PCI, era ben nota al Presidente del Consiglio. Contrasta con questo atteggiamento di De Gasperi l’affermazione di L. Pedrazzi³⁵ che il colloquio tra Togliatti e Dossetti fosse avvenuto su sollecitazione del Presidente del Consiglio, e tantomeno che esso precedesse immediatamente la decisione di votare a favore del testo fino allora contestato. Non sappiamo quali siano le fonti sulle quali si fondano queste asserzioni. I dati in nostro possesso ricordano che Togliatti provò in tutti i modi (formula De Nicola, ordine del giorno eventualmente collegato ad un preambolo) e fino all’ultimo (incontro con esponenti dei partiti promossi dal presidente Terracini ancora il 22 marzo) per allontanare l’amaro calice del voto a favore. Probabilmente in quei quattordici giorni, che separano l’11 dal 25 marzo, Togliatti prese in seria considerazione, ma sempre in via subordinata, la necessità di votare l’art. 5 nella sua integrità. A

³⁵ Cfr. L. PEDRAZZI, *Le conciliazioni italiane* in *Il Mulino*, 2006, pp. 380-396, in particolare pp.389-393 e dello stesso autore, *Dossetti e i rapporti tra Chiesa e Stato nella Costituzione* in *Il Mulino*, 2006, pp. 1147-1159, in particolare pp. 1154-1155. Concordo peraltro con le acute considerazioni di Pedrazzi circa “l’inattualità” di Dossetti nel mondo cattolico italiano durante la guida CEI da parte del Card. Ruini. Pure interessanti sono i ricordi di R. Mieli sul colloquio Togliatti – Dossetti, riferiti da Pedrazzi nel primo dei due articoli citati.

differenza di Dossetti, che puntava più su argomenti giuridici, egli, nella dichiarazione di voto del 25 marzo, ribadì con forza che gli interessava mantenere la pace religiosa raggiunta con la Conciliazione³⁶. Sembra pure probabile che la maturazione di tale scelta non sia sfuggita né agli ambienti della Segreteria di Stato né al Presidente De Gasperi³⁷.

Finalmente, ed è questo un secondo aspetto, la mattina del 25 marzo 1947, regnava in campo democristiano più che una incertezza sull'esito del voto sul secondo comma dell'art. 5 tanto che si era chiesto a Dossetti di tenersi pronto, in caso di esito infausto, a recarsi dal Sostituto Mons. Montini per confermare che la DC aveva fatto tutto il possibile per l'approvazione del testo tanto controverso. Così riferisce Andreotti nel suo diario³⁸; poi aggiunge una sintetica descrizione dell'episodio *clou* della giornata. In quella sospensione di spiriti di cui ho detto giunse ad Andreotti un segnale del giornalista parlamentare Frattarelli, incaricato dall'on. Togliatti di informare il *leader* democristiano che i parlamentari del PCI avrebbero votato anche il secondo comma dell'art. 5, invitando implicitamente De Gasperi, che avrebbe parlato prima di lui per dichiarazione di voto, a non rendere più difficile con le sue parole la già difficile manovra comunista. Qui la composizione tra le due versioni (De Gasperi sapeva o non sapeva già?) è facilmente realizzabile potendosi ritenere che nemmeno ad Andreotti il Presidente del Consiglio avesse confidato quanto aveva saputo prima. Tanto più che il 18 marzo 1947 aveva mandato a dire in via riservata al

³⁶ Cfr. A. C. seduta del 25 marzo, specie pp. 2463-2466.

³⁷ Segnali in questo senso sono: a) il preavviso inviato il 18 marzo a Mons. Montini dal Presidente del Consiglio (v. infra nel testo e nota n. 39); b) il noto episodio del colloquio – 20 marzo – tra Mons. Montini e il diplomatico statunitense Gowen, in cui il primo dichiarò al suo interlocutore che “non sarebbe sorpreso se i comunisti votassero a favore del proposto riferimento ai Patti del Laterano nella nuova Costituzione poiché sono ansiosi di non contrastare i sentimenti del popolo italiano che è grandemente attaccato al Papa e alla fede cattolica”; così in E. DI NOLFO, *Vaticano e Stati Uniti. 1939-1952*, Milano, F. Angeli, 1978, pp. 517-518.

³⁸ 1947, cit., pp. 57 e 58.

Sostituto Mons. G. B. Montini che “non è esclusa la possibilità che i comunisti abbiano a votare a favore dell’art. 5”³⁹.

Terzo punto: dopo il segnale Frattarelli tutto filò liscio e l’art. 5 passò a larga maggioranza nel voto unico sui due commi. Sempre secondo Andreotti, De Gasperi fu “profondamente soddisfatto” per l’esito della votazione anche se raccomandò di non eccedere in manifestazioni esteriori di gradimento. Con questo atteggiamento, che io credo riferito fedelmente da chi diverrà tra poco il più stretto collaboratore del Presidente del Consiglio, potevano sembrare in contrasto i forti timori dell’on. Umberto Tupini⁴⁰ e di altri democristiani, preoccupati che la mossa di Togliatti sottraesse voti al partito basato sull’unità (pur sempre parziale) degli elettori cattolici. Il contenuto compiacimento di De Gasperi corrisponde meglio alla sua figura di statista e non contrasta con le risposte rese al Nunzio Mons. Borgoncini Duca, marcando le parole: “No, nessun accordo, nessuna intesa, nessuna promessa. Io prevedevo, come già dissi a V.E. nell’ultimo colloquio, che i comunisti si sarebbero forse affiancati ai democristiani di loro spontanea volontà, come è avvenuto”⁴¹. Pur essendo consapevole che i comunisti “di fronte agli elettori ne escono rafforzati”, De Gasperi non fa in pubblico processi alle intenzioni di Togliatti: e si comporta come l’Osservatore romano, che il giorno dopo il voto si astiene, dando prova di buon gusto, da ogni allusione agli scopi perseguiti realmente dal *leader* comunista⁴². Togliatti in realtà era pervenuto a confermare quel consenso

³⁹ *Il Vaticano*, cit., p. 257, 18 marzo 1947.

⁴⁰ L’on. U. Tupini, molto allarmato, telefonò a Mons. Tardini la sera stessa del 25 marzo perché si recasse immediatamente a casa sua per una comunicazione urgente; venti minuti dopo Mons. Tardini e Mons. Dell’Acqua erano nell’abitazione dell’esponente democristiano, il quale chiedeva contromisure nella la stampa cattolica per chiarire l’assenza di ogni accordo finalizzato ad ottenere il voto comunista. Per questi ed altri dati cfr. *Il Vaticano*, cit., p. 93.

⁴¹ *Il Vaticano*, cit., p. 261. Colloquio di Mons. F. Borgoncini Duca con A. De Gasperi sulla votazione dell’art. 7 (7 aprile 1947).

⁴² Tra i motivi dell’opzione di Togliatti si è evidenziato da taluno il timore di un referendum successivo alla approvazione della Costituzione, nel caso che l’art. 7 fosse stato bocciato o adottato a strettissima maggioranza. Questa eventualità trova riscontro in un passo del colloquio di De Gasperi con il Nunzio in Italia sulla votazione

impegnativo espresso a suo tempo a Dossetti, con un sì sofferto, consapevole che l'irrigidimento democristiano sulla formula del secondo comma dell' art. 5 corrispondeva o meglio era conseguente all'irrigidimento dei vertici vaticani⁴³. Il *leader* del PCI doveva più tardi prendere atto dello sconcerto di molti settori della base per l'improvvisa virata dell'ultima ora⁴⁴.

Un serio motivo di compiacimento aveva ovviamente Dossetti⁴⁵ che con questo successo coronava nel migliore dei modi l'operazione art. 5 Cost., passato poi alla storia come articolo 7⁴⁶.

Leopoldo Elia

dell'art. 7 (7 aprile 1947); il Presidente del Consiglio valorizza la sua *ruse* con queste parole che avrebbero spaventato i comunisti: "In una riunione mi venne di dire, con un'aria un poco ingenua: «Può essere che chiedendo l'inserzione dei Patti nella Costituzione noi abbiamo sbagliato, ma bisognerebbe che questo sbaglio, se c'è, ci venisse rilevato in una consultazione del corpo elettorale». Questo semplice accenno, del quale constatai l'effetto immediato tra gli avversari presenti, è bastato per decidere Togliatti a votare per i Patti, perchè la forte maggioranza che ne sarebbe risultata avrebbe escluso il pericolo del referendum"; cfr. *Il Vaticano*, cit., p. 261. Coincide con queste parole di De Gasperi il ricordo di A. NATOLI, *Perché De Gasperi rompe con i laici* in *La Repubblica*, 11 febbraio 1977.

⁴³ Cfr. per questo rapporto causa-effetto F. RODANO, *L'art. 7* in *Rinascita*, 1947, pp. 76-78. Per una valutazione in termini strategici della scelta di Togliatti v. una pagina di E. RAGIONIERI in *Storia d'Italia. Dall'Unità ad oggi*, 4^{***}, Torino, Einaudi, 1976, p. 2477. Cfr. altresì ampia ed articolata esposizione critica in A. GAMBINO, *Storia del dopoguerra. Dalla liberazione al potere DC*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 338-351.

⁴⁴ Per "tempestosi dibattiti" nelle sezioni del PCI dopo la decisione di Togliatti cfr. ora la testimonianza di M. RODANO, *Del mutar dei tempi*, Roma, ed. Memori, 2008, I, pp. 358-359.

⁴⁵ Tuttavia per il rapporto Dossetti-Togliatti sull'art. 7 non farei ricorso alla categoria del compromesso, che può certo essere anche nobile, ma piuttosto alla *moral suasion* esercitata dal deputato reggiano (nel primo senso invece A. MELLONI, *Dossetti, un produttore di cultura fra la Resistenza e "Cronache Sociali"* in *Giuseppe Dossetti all'Assemblea Costituente e nella politica italiana*, Fondazione Camera dei deputati, Roma, 2007, p. 78

⁴⁶ Nella forte radicalità della tendenza di Dossetti ad estendere il diritto comune italiano anche alla Chiesa cattolica si inquadra questo giudizio: "la Chiesa ha fatto molto male a rinnovare il Concordato. Doveva invece fare una cosa veramente ecumenica". (*A colloquio*, cit., p.72) Vedi anche per un richiamo al diritto comune enunciato nei principi di cui all'art. 8 Cost. il *Discorso dell'Archiginnasio* nel 1986 in G. DOSSETTI, *La parola e il silenzio*, Bologna, Il Mulino, 1997, p.37.